

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

DISCIPLINARE DI GARA

COMUNE DI CASINA GARA A PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE AREA SPORTIVA INTEGRATA "PLAY VILLE" DI CASINA - IMPIANTI SPORTIVI, PISCINA E LOCALE ANNESSO ADIBITO A BAR PER ANNI 5
CIG: *in piattaforma*

PREMESSE

Il Comune di Casina, con determinazione a contrarre n.11 del 21/02/2026, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 119 in data 04/12/2025 e della Deliberazione di G.C. n. 11 in data 12/02/2026, intende procedere all'affidamento in concessione del servizio per la gestione dell'area integrata sportiva di Casina, denominata "Play Ville", di proprietà dell'Ente, composta da impianti sportivi, impianto natatorio scoperto e annesso locale adibito a bar/ristorante e aree di pertinenza, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 176-187 del D. Lgs. 36/2023, secondo quanto meglio previsto nel Progetto/Capitolato del servizio.

A seguito di richiesta presentata dall'Amministrazione sopra detta, l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, qualificata ai sensi dell'art. 63 del Codice, approvava la documentazione di gara e dava avvio alla presente procedura di gara.

La gara verrà svolta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, mediante procedura aperta in modalità telematica, selezionando l'operatore economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, in osservanza delle nuove norme sulla cd. digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, viene interamente svolta tramite la piattaforma telematica certificata SATER Emilia Romagna accessibile al seguente link: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

Il luogo di svolgimento è l'ambito territoriale del Comune di Casina - Codice NUTS: ITH53.

Codice CPV: 92610000-0 servizi di gestione impianti sportivi.

I servizi richiesti sono i seguenti:

- a. Gestione impianti sportivi
- b. Somministrazione di alimenti e bevande

La promozione dell'attività sportiva, nell'ambito della Concessione, dovrà avere carattere primario nei confronti degli immobili oggetto di gestione.

Il Responsabile Unico del Progetto, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il Responsabile del Settore 6 – Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio del Comune di Casina, Geom. Montruccoli Simone.

La procedura di gara verrà eseguita dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano. La Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Roberta Lucia Bettinsoli, in qualità di Responsabile del Settore Attività Produttive (S.U.A.P.) – Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) – Benessere Animale

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nella documentazione SATER

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altre modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche

degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nella documentazione tecnica-informatica di SATER che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ricevere assistenza e segnalare problemi tecnici, gli operatori economici potranno contattare l'apposito help desk ai seguenti riferimenti:

- Mail: Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it
- Tel: 800 810 799 (numero verde per chi chiama da rete fissa nazionale)
- Tel: 089 9712796 (numero per chi chiama da rete mobile o dall'estero)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare:

- a. ALL 1 Progetto;
- b. ALL 2 Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- c. ALL 3 Schema di Contratto;
- d. ALL 4 Inventario materiale gestore uscente;
- e. ALL 5 Matrice dei rischi;
- f. ALL 6 Determina a Contrarre det n.11 del 21/02/2026 Comune di Casina;
- g. ALL 7 Determina Avvio gara CUC Unione;
- h. ALL 8 Modulo domanda di partecipazione (*obbligatorio: da caricare nella busta amministrativa*);
- i. ALL 9 Domanda di Sopralluogo
- j. ALL 10 Modulo eventuale dichiarazione diffimità manodopera (*eventuale: da caricare nella busta economica*);
- k. ALL 11 Modulo dichiarazione CCNL applicato (*obbligatorio: da caricare nella busta economica*);
- l. ALL 12 Informativa sulla privacy
- m. ALL 13 Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione
- n. ALL 14 Modulo DGUE predisposto sulla piattaforma SATER (*obbligatorio: da caricare nella busta amministrativa*);
- o. ALL 15 Disciplinare di gara

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sulla Piattaforma SATER.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il termine previsto in piattaforma** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale dell'Ente.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale, considerato che la Stazione appaltante si riserva di pubblicare nel proprio interesse e nell'interesse della concorrenzialità tutti i chiarimenti che riterrà necessari.

La Stazione appaltante non assicura la risposta alle richieste presentate con modalità diverse o oltre i termini sopra indicati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto poiché una suddivisione in lotti determinerebbe delle conseguenze negative in termini di buon andamento, tempestività, economicità e non aggravamento del procedimento, nonché in termini di organizzazione e coordinamento del servizio, anche considerando che i servizi oggetto di concessione possono essere erogati agli stessi utenti all'interno dei progetti personalizzati, mantenendo una maggiore capacità di presa in carico dei progetti stessi con conseguente migliore efficienza e maggior risultato per l'utenza. La concessione non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente in quanto trattasi di un complesso di prestazioni (servizi e lavori) costituenti un *unicum* funzionale, la cui corretta esecuzione ne rende opportuna la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore.

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il valore della concessione è stato stimato pari ad euro 1.135.000,00. L'operatore economico partecipante dovrà offrire un rialzo unico percentuale rispetto all'importo del canone di concessione posto a base di gara, al netto di Iva, pari a € 12.000,00 annui. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Le aree, i locali e le strutture oggetto di gestione sono individuate nelle planimetrie allegate dall'Amministrazione Comunale e ricomprendono:

- Impianto Natatorio:
 - vasca esterna per adulti;
 - vasca esterna per bambini;
 - area verde attorno alle vasche e distese a vari livelli;
 - struttura chiosco/bar;
 - struttura spogliatoi ed infermeria dotata di servizi igienici maschili e femminili, spogliatoi maschili e femminili, locale bagnini/istruttori ed infermeria;
 - struttura ad uso deposito dotata di centrale termica e locale magazzino;
 - sala macchine trattamento acque;
- Campo da tennis in erba scoperto:
 - campo in fondo sintetico di dimensioni m. 31,00 x 15,00;
 - struttura spogliatoi dotata di servizi igienici maschili e femminili, spogliatoi maschili e femminili;
- Campo da basket scoperto:
 - campo in fondo sintetico;
- Campo da calcetto:
 - campo da gioco, con fondo in erba sintetica, recintato e di dimensioni pari a m. 40,00 x 20,00
 - struttura spogliatoi ed infermeria dotata di servizi igienici maschili e femminili, spogliatoi maschili e femminili, spogliatoio arbitri;
- Campo da tennis in terra rossa scoperto (DA RECUPERARE):
 - campo di dimensioni m. 31,00 x 15,00;
- Locale ad uso bar/ristorante (pubblico esercizio ai sensi della Circolare 678/2026):
 - vedasi planimetrie.

Le aree, i locali e le strutture sono concessi nello stato di fatto e di diritto attuale.

Il Concessionario dovrà provvedere, al pagamento del canone di concessione mensile anticipato, pari ad € 1.000,00 oltre ad IVA, così come definito dalle risultanze della procedura di gara e successiva aggiudicazione.

Il Comune dichiara l'assenza di interferenze pertanto i costi della sicurezza non vengono quotati, il Concessionario svolge la sua attività senza interferenze con l'esterno. Pertanto non sarà redatto DUVRI tra le parti e gli oneri della sicurezza saranno indicati pari a zero.

Il Concessionario dovrà provvedere, autonomamente, alla voltura e alla stipula con l'Ente erogatore dei contratti per la fornitura di energia elettrica, per le utenze idriche e relative alla fornitura di gas.

È a carico del concessionario, altresì, il pagamento della tassa dei rifiuti.

La concessione della gestione degli Impianti Sportivi determina il trasferimento al Concessionario del rischio operativo, ovvero del rischio legato alla gestione del servizio, senza che all'Amministrazione Comunale possa essere richiesto alcun intervento economico per il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti dal Concessionario.

Il concessionario accetta l'Area Sportiva nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al concessionario, che si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità e a regola d'arte, gli interventi necessari per assicurare l'ottimale gestione dell'Area Sportiva, così come previsto nel Capitolato.

L'Area Sportiva viene consegnata comprensivo di arredi, attrezzature ed impianti di proprietà comunale (come dettagliato nell'inventario redatto).

L'avvio della gestione della piscina prevede investimenti utili e necessari all'attività tra cui l'acquisto di attrezzature e arredi. L'eventuale acquisto di materiale del gestore uscente (vedasi Allegato 4) è rimesso ad eventuali accordi commerciali fra gestore uscente e gestore subentrante.

Il CANONE COMUNALE MENSILE di € 1.000,00 costituisce l'importo a base di gara soggetto ad eventuale rialzo percentuale sull'offerta economica.

L'operatore economico partecipante dovrà offrire un **rialzo unico percentuale** rispetto all'importo a base di gara, del canone annuo che l'operatore economico riconoscerà al Comune di Casina pari a € 12.000,00, al netto di Iva.

Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
Servizio di gestione impianti sportivi	92610000-0	€ 60.000,00
A) Importo del canone a base di gara		€ 60.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€ 0,00
A) + B) Importo complessivo del canone da corrispondere		€ 60.000,00

N.B. L'importo a base di gara considera i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 120.500,00 per lo svolgimento del servizio per cinque (5) anni. L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: nel caso in cui l'operatore indichi un importo della manodopera diverso rispetto a quello stimato dall'Ente l'operatore carica all'interno della busta telematica economica un documento contenente le relative spiegazioni, compilando la relativa parte dedicata nel modello disponibile in piattaforma (Modello "eventuale difformità manodopera").

L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall'Ente non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del rialzo offerto sull'importo a base di gara. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto. Il Comune ha garantito fino ad ora la gestione del servizio attraverso l'affidamento in concessione. Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze

dell'aggiudicatario uscente. Si precisa che il prospetto del personale riportato nel Progetto rappresenta una stima del costo del personale e non costituisce un vincolo per il concessionario.

Il contratto applicato al personale dipendente **CCNL per “Impianti Sportivi e attività sportive”** – codice ID H14 – (CCNL individuato dalla Stazione Appaltante) Codice ATECO 93.11: gestione di altri impianti sportivi

L'operatore economico partecipante compila il modello di “dichiarazione CCNL applicato” e lo carica nella busta economica.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e 4 del Codice (e Allegato I.01: artt. 4 e 5) qualora l'operatore applichi un diverso contratto collettivo dovrà indicare il diverso contratto applicato e rendere dichiarazione di equivalenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e 3 dell'Allegato I.01 al Codice, compilando la seconda parte del modello di cui in allegato (*modello “dichiarazione CCNL applicato”*) caricandolo nella Busta Economica.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

3.1. DURATA

La concessione ha durata quinquennale dal 2026 fino al 2031, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

E' espressamente escluso il rinnovo tacito della concessione alla sua scadenza.

Nei casi di revoca del contratto da parte dell'Ente, o di recesso da parte del Gestore, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, l'Ente non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d'ora, qualsiasi responsabilità in proposito.

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

Alla scadenza, il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'impianto sportivo, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale. Pertanto tutti gli oneri del Concessionario saranno remunerati attraverso il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale. Non sono previste compensazioni economiche.

Al Concessionario spetta il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative alle attività e ai servizi accessori erogati presso gli Impianti Sportivi, nonché tutte le entrate relative alla gestione del bar/ristorante, alle attività di sponsorizzazione eseguite e alla pubblicità commerciale effettuata, con l'obbligo di ottemperare, laddove previsto, al pagamento dell'imposta comunale di pubblicità disciplinata dal Regolamento comunale.

Prima dell'inizio dell'attività il Concessionario dovrà richiedere ogni licenza, permesso ed autorizzazione necessaria affinché le strutture possano essere utilizzate in conformità alla loro destinazione, ogni agibilità ed omologazione, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale ed in conformità a tutta la documentazione depositata agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casina.

Qualora per condizioni climatiche particolarmente avverse l'impianto non potesse essere sempre agibile o il suo utilizzo risultasse comunque limitato, il Concessionario non potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale alcun indennizzo.

L'Amministrazione stabilisce le tariffe d'uso degli impianti, mantenendo un livello tariffario contenuto, che consenta un accesso alle più ampie fasce di popolazione. Il Concessionario ha l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle approvate dall'Amministrazione inserite nel Capitolato Speciale all'articolo 6 sono stabilite dal Comune di Casina e accettate pienamente e senza riserve dall'appaltatore. Eventuali tariffari ridotti, compresi gli abbonamenti stagionali e/o corsi di nuoto, saranno predisposti e pubblicati previo accordo tra il gestore individuato in sede di gara e l'ente.

Tutte le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione saranno rimosse e gestite dal Concessionario, che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti. Eventuali riduzioni rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno possibili e a totale discrezione dello stesso, il quale però non potrà vantare, per il mancato introito, alcun onere dall'Ente.

Variazioni delle tariffe in aumento rispetto a quanto sopra indicato devono essere richieste ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, tenuto anche conto della rivalutazione annua legata all'indice dei prezzi al consumo dei lavori diramato da ISTAT e delle migliorie eseguite dal Concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato

Il canone di gestione che l'operatore dovrà corrispondere al Comune di Casina è stabilito in euro 1.000,00 mensili a cui andrà aggiunto l'aumento offerto in sede di gara. Sono previste unicamente le clausole obbligatorie di revisione dei prezzi come previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2024 di modifica all'istituto della revisione dei prezzi, contenuto nell'art. 60 del D.Lgs. n.36/2023. Il quadro normativo di riferimento sulla revisione dei prezzi è fissato negli artt. 9, 60 (e s.m.i.),120 del D.Lgs. 36/2023 che prevedono il rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale delle parti, della revisione dei prezzi e della modifica del contratto in corso di esecuzione. Il quadro normativo di riferimento sulla revisione dei prezzi è inoltre aggiornato all'art. 86 del D.Lgs. n. 209/2024 Correttivo. Si precisa che la percentuale di applicazione o la soglia minima per l'attivazione delle clausole di revisione sono quelle previste dalla normativa vigente. Verranno quindi applicate unicamente le revisioni dei prezzi automatiche.

Ai sensi dell'art.179 del D. Lgs. 36/2023 il valore stimato della concessione, per il periodo contrattuale pari ad anni 5 (cinque), è pari ad € 1.135.000,00 (€ 227.000,00 annuo), oltre ad IVA.

Il valore di cui trattasi è stato elaborato sulla base del volume d'affari generato dalle gestioni precedenti di tutti gli immobili dell'area integrata sportiva "Play Ville", sulla base degli elementi storici in possesso dell'ente e sulla previsione di una gestione in concessione, come da **Progetto art. 3 Valore stimato della concessione.**

Tale valore ha carattere puramente indicativo e non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale, non costituendo alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione degli Impianti Sportivi.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si rimanda al Capitolato speciale.

Importo stimato del canone da corrispondere per i cinque anni	€ 60.000,00
Valore globale stimato	€ 60.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata all'Ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica, per quanto possibile, il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico indica nel DGUE i dati necessari per la comprova dei requisiti dichiarati.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b. Per le **Cooperative o Consorzi di Cooperative**: anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

c. Per le **Società/Associazioni sportive e/o Associazioni sportive dilettantistiche**: essere affiliate a Federazioni Sportive, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, iscrizione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il C.O.N.I.

d. Per le Federazioni sportive, Discipline Sportive associate o Enti di Promozione sportiva: essere riconosciuti dal CONI;

e. **In caso di associazioni giuridicamente o non giuridicamente riconosciute**, il possesso del codice fiscale e/o partita IVA;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. La comprova dell'iscrizione di cui ai precedenti punti b, c e d, è caricata nel fascicolo virtuale.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Detti requisiti devono essere posseduti ed attestati da tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alla (e/o coinvolti a qualsiasi titolo nella) procedura, ivi compresi i soggetti ausiliari, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a. L'operatore economico deve aver maturato un fatturato globale complessivo nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari a € 227.000,00, IVA esclusa.

Il requisito è richiesto al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell'ambito in cui devono essere espletate per cui è richiesta una adeguata solidità economica.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a. Aver eseguito, per almeno tre anni anche non continuativi, nell'ultimo decennio (2016-2025) dalla data di indizione della procedura di gara almeno un contratto analogo a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati avente ad oggetto la gestione di un impianto natatorio e dei servizi connessi e accessori come descritti: gestione regolare e con buon esito, negli ultimi dieci anni, di un centro sportivo (pubblico o privato) (comprensivo di: **(i)** impianto natatorio; nonché **(ii)** di palestra e campo tennis aperti al pubblico

L'Amministrazione valuterà come analoghi, secondo un criterio di analogia funzionale e prestazionale, i servizi precedentemente svolti in modo da garantire che l'operatore abbia maturato la dovuta esperienza tecnica e gestionale necessaria per l'esecuzione del servizio oggetto di concessione.

Il requisito in parola è richiesto in ragione della peculiarità e specificità del servizio per cui sono necessarie idonee competenze tecniche e gestionali.

Dovranno essere indicati importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Il requisito è richiesto al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio anche in considerazione delle caratteristiche specifiche dello stesso e della relativa complessità.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

-certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per i contratti analoghi non interamente conclusi, verrà considerata soltanto la parte già eseguita e fatturata.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1, devono essere posseduti essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3, come meglio precisato nella documentazione di gara, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Resta ferma la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine indicato dalla stazione appaltante, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante stessa. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO E CESSIONE

Si applicano gli artt. 188 e 119 del Codice.

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente, per tutti i sub-contratti, il nome del Subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio/lavoro affidato.

Il Subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

Il Concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.

Trovano applicazione i limiti e gli obblighi in capo al subappaltatore, dei quali risponde in solido anche il Concessionario, così come previsti dall'art. 119 del Codice.

Salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), del Codice, la cessione del contratto è nulla; la violazione determina la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione della prestazione nonché la prevalente esecuzione del servizio.

Fermo restando il divieto di cessione integrale dell'appalto, è riservata all'affidatario la prevalente esecuzione del contratto, in ragione della natura di servizio ad alta intensità di manodopera.

Sarà consentito il subappalto secondo i limiti e le modalità disciplinate dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. A tal fine l'operatore economico deve dichiarare la volontà di subappaltare tali prestazioni nel DGUE.

In ragione delle specifiche caratteristiche della concessione, dell'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, le prestazioni subappaltabili di cui al comma precedente non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata). Per quanto qui non indicato si rimanda al Capitolato Speciale.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concessionario si impegna ad applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di cui al punto 3 tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'concessione o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del concessionario e contro il lavoro irregolare.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'Ente concedente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice non è richiesta la garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEI LOCALI

L'Amministrazione ritiene strettamente indispensabile il sopralluogo obbligatorio, in osservanza dei principi di buon andamento, risultato, imparzialità e proporzionalità, in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio e della particolare ubicazione dei luoghi, anche considerato che trattasi di area montana, al fine di consentire agli operatori economici di poter presentare delle offerte nella piena consapevolezza delle condizioni e dello stato dei luoghi, degli impianti e delle strutture e delle aree nell'ambito delle quali dovranno svolgersi i servizi oggetto di concessione.

Ai fini della presentazione dell'offerta economica e tecnica, è obbligatorio espletare il sopralluogo per visionare gli impianti e gli immobili oggetto di concessione, secondo quanto riportato nel capitolato e nel presente disciplinare di gara.

L'operatore, con la partecipazione alla procedura, dichiara di aver espletato il sopralluogo e di aver preso visione dei luoghi, prende atto e accetta lo stato dei luoghi indicati nei documenti tecnici allegati, precludendosi qualsiasi possibilità di successiva contestazione in merito.

N.B. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

N.B. L'operatore economico è tenuto a compilare la richiesta di sopralluogo (di cui in allegato), disponibile tra la documentazione allegata, inviandola entro la data prevista per il sopralluogo a cui si intende partecipare all'interno della apposita sezione "comunicazioni" della procedura in oggetto sulla Piattaforma SATER - INTERCENTER.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo nelle date di seguito indicate:

-Lunedì 30.03.2026, ore 9.30;

-Mercoledì 01.04.2026, ore 9.30;

La richiesta deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Al momento del sopralluogo viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo che dovrà essere allegata tra la documentazione amministrativa di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Ente concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione.

L'operatore economico carica la ricevuta di pagamento del contributo sul proprio FVOE e la allega alla documentazione amministrativa. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE, nonché in forma cartacea, ai fini dell'ammissione alla gara.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre il termine di scadenza indicato sulla piattaforma SATER Emilia Romagna a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico è tenuto altresì a verificare la dimensione massima di capacità dell'offerta, nonché i formati accettati dalla Piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino alla conclusione della fase amministrativa di ammissione, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

Fino alla conclusione della fase di valutazione tecnica delle offerte tecniche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Le operazioni di rettifica, in osservanza al principio di auto responsabilità, e in quanto dovute ad un errore dell'operatore partecipante, sono a totale rischio dell'operatore economico istante il quale è consapevole delle regole di segretezza che governano le procedure di gara. Nel caso in cui nelle operazioni di rettifica venga violata la segretezza delle offerte in modo tale da compromettere le successive valutazioni, in osservanza del principio di imparzialità, l'operatore economico sarà escluso senza che questi possa vantare alcuna pretesa.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il mancato pagamento del contributo ANAC è sanabile anche tramite pagamento tardivo;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Non sono sanabili, a titolo esemplificativo:

- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna un termine congruo e ragionevole di regola non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si precisa che le regole predette non esauriscono l'ambito operativo del soccorso istruttorio, per cui si rinvia ai principi e alle disposizioni generali di Legge.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la sezione della Piattaforma SATER dedicata alla presente procedura per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE predisposto su SATER;
3. ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
4. assolvimento imposta di bollo;
5. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
6. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
7. *(eventuale)* per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
8. Attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato tra la documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28;
- ogni altra dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Ai fini della presentazione dei documenti in sede di presentazione delle offerte non è richiesta la marcatura temporale in quanto l'invio del documento firmato in piattaforma attesta la certezza dell'esistenza dello stesso entro il termine previsto per la presentazione delle offerte. La marcatura temporale, o altro congruo mezzo analogo, è tuttavia necessaria per l'accertamento della data anteriore certa eventualmente richiesta in caso di soccorso istruttorio.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban

IT70N0100004306TU0000015819 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Verranno prese in considerazione le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica e comunque non devono essere contenuti all'interno della documentazione amministrativa elementi tali da alterare il principio di imparzialità nelle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - . copia del contratto di rete
 - . copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - . dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - . copia del contratto di rete
 - . dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità previste dalla Piattaforma SATER, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) (*obbligatorio*) **RELAZIONE TECNICA** relativa al servizio offerto;
- b) (*eventuale*) in caso di avvalimento premiale, **contratto di avvalimento**;

L'offerta tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, CON RIFERIMENTO AI CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE di cui al successivo art. 18.1, le singole proposte progettuali dell'operatore economico partecipante. La relazione tecnica dovrà essere predisposta secondo le seguenti indicazioni di formato:

- lunghezza massima: 20 facciate;
- interlinea minima: 1,15;
- font scrittura: Times New Roman o Arial;
- grandezza minima dei caratteri: 11 punti.

Verranno **valutate negativamente offerte poco chiare, ridondanti e non intelleggibili**. La Commissione valuterà inoltre negativamente le offerte tecniche presentate in modo non conforme a quanto sopra indicato evidenziandone la non semplicità di lettura, la farraginosità, la ridondanza del suo contenuto e nel caso in cui il numero delle pagine sia superiore.

Gli allegati non saranno computati nella lunghezza massima; si precisa che gli allegati dovranno essere pertinenti con l'offerta presentata e indicare esattamente per quale criterio di valutazione sono prodotti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte ed eventualmente di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate. L'offerta economica deve essere presentata sulla piattaforma SATER, e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a. Rialzo unico percentuale offerto relativo al canone anticipato mensile da corrispondere al Comune di Casina al netto di Iva, pari a € 1.000,00 mensili corrispondenti a 12.000,000 annui;

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali

- b. la stima dei costi aziendali per l'esecuzione della concessione, per cinque anni, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 108, co. 9, Codice);

- c. la stima dei costi della manodopera per l'esecuzione della concessione per cinque anni (art. 108, co. 9, Codice);
- d. il CCNL applicato compilando il modello di "*dichiarazione CCNL applicato*" di cui in allegato (art. 11, co. 3 e 4 Codice; art. 4, comma 2 e 3 dell'Allegato I.01 al Codice).

N.B. I costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante ammontano ad € 120.500,00 per cinque anni, calcolati sulla base degli elementi indicati nella documentazione progettuale allegata. L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: nel caso in cui l'operatore indichi un importo della manodopera diverso rispetto a quello stimato dall'Ente l'operatore carica all'interno della busta telematica economica un documento contenente le relative spiegazioni, compilando preferibilmente il modello disponibile in piattaforma (*Modello "eventuale dichiarazione difformità dei costi manodopera" da caricare nella busta telematica economica*). L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall'Ente non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del rialzo offerto sull'importo del canone a base di gara. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e 4 del Codice (e Allegato I.01: artt. 4 e 5) qualora l'operatore applichi un diverso contratto collettivo dovrà indicare il diverso contratto applicato e rendere dichiarazione di equivalenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e 3 dell'Allegato I.01 al Codice, compilando la seconda parte del modello di cui in allegato (modello "*dichiarazione CCNL applicato*") caricandolo nella Busta Economica.

Le dichiarazioni sul CCNL sono suscettibili di soccorso istruttorio mentre le altre dichiarazioni concernenti l'offerta economica sono suscettibili di chiarimenti ai sensi dell'art. 101 comma 3.

Sono inammissibili le offerte economiche inferiori agli importi del canone posto a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere alla concessione, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente stesso.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento della concessione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. L'attribuzione del punteggio tecnico (massimo 90 punti) sarà effettuata, dalla Commissione di gara, mediante l'utilizzo dei criteri e sub-criteri indicati nella tabella seguente, denominata "TABELLA DEI PUNTEGGI TECNICI", sulla base di una Relazione tecnica (di seguito, "Relazione") predisposta dal concorrente. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

La Commissione valuterà le offerte in relazione all'adeguatezza, chiarezza, serietà, fattibilità, efficienza ed efficacia delle soluzioni proposte.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	DISCREZIONALE (D)
1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		40 PUNTI	
	1.1 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AREA SPORTIVA Il concorrente deve descrivere, all'interno della propria Relazione, come intende gestire l'Area Sportiva, facendo riferimento all'impronta che intende conferire alla gestione e alle misure generali che intende mettere in atto per incentivare la frequentazione dell'Area Sportiva (con particolare riguardo ai canali di pubblicizzazione). Il concorrente deve altresì indicare, per sommi capi, l'organizzazione del personale nella gestione del servizio. Al fine dell'attribuzione del punteggio, verrà valutata l'efficacia della proposta nell'incentivazione della frequentazione dell'Area Sportiva e nella sua buona gestione.	Massimo 10 punti	D
	1.2. CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI ALL'INTERNO DELL'AREA SPORTIVA Il concorrente deve indicare, all'interno della propria Relazione, i corsi che intende organizzare all'interno dell'Area Sportiva durante ogni stagione estiva, indicandone l'oggetto e la fascia di popolazione a cui intende rivolgerli. Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'ampiezza, qualità e fattibilità dell'offerta del concorrente, nonché della capacità di coinvolgere tutte le fasce d'età (bambini, ragazzi, adulti e anziani).	Massimo 5 punti	D
	1.3. PARTECIPAZIONE ALUNNI SCUOLE DI CASINA Il punteggio verrà attribuito sulla base dell'efficacia delle proposte nell'incentivare la frequentazione premiando iniziative volte a facilitare la frequentazione da parte dei bambini/ragazzi delle scuole di Casina, anche attraverso progetti con il locale Istituto comprensivo	Massimo 5 punti	D

	1.4. GESTIONE DELL'AREA BAR/RISTORANTE ED EVENTI CONNESSI Il concorrente deve descrivere, all'interno della propria Relazione, come intende valorizzare l'area bar/ristorante, indicando: 1) il servizio di bar/ristorazione che intende effettuare; 2) gli eventi che intende organizzare, da prevedersi esclusivamente negli orari di apertura della piscina comunale. Il punteggio verrà attribuito tenuto conto della qualità della proposta presentata, della capacità di attrarre utenti anche da territori limitrofi e della capacità di rendere l'Area Sportiva un luogo di aggregazione e di socializzazione, anche in orario serale.	Massimo 10 punti	D
	1.5. AFFILIAZIONI A ORGANIZZAZIONI SPORTIVE RICONOSCIUTE E NUMERO DI TESSERATI Il concorrente deve indicare, all'interno della propria Relazione, se è affiliato ad organizzazioni sportive riconosciute (indicandone il nome) e il numero di soggetti tesserati al concorrente. Il punteggio sarà attribuito in base al numero di affiliazioni e al numero di tesserati, in considerazione del fatto che da tali elementi può discendere un sicuro positivo impatto sulla gestione e sulla frequentazione dell'Area Sportiva.	Massimo 5 punti	D
	1.6. COLLABORAZIONI CON REALTÀ LOCALI Il concorrente deve indicare, all'interno della propria Relazione, eventuali collaborazioni che intende stringere con realtà locali (di Casina e della Provincia di Reggio Emilia) (ad es., realtà sportive, agricoltori, realtà culturali) e le attività che intende organizzare con tali realtà. Il punteggio sarà attribuito in base all'efficacia della proposta, tenuto conto della capacità di "fare squadra" con le realtà locali, al fine di incentivare la frequentazione dell'Area Sportiva e produrre un impatto positivo sul tessuto socio-economico locale.	Massimo 5 punti	D
2) ATTREZZATURE		25 PUNTI	
	2.1. ATTREZZATURE E ARREDI DELLE PISCINE E DEL SOLARIUM Il concorrente deve elencare, all'interno della propria Relazione, le attrezzature e gli arredi che si impegna a fornire (in autonomia) all'avvio della concessione o all'occorrenza durante la durata della concessione, anche eventualmente in sostituzione di quelli presenti (lettini e ombrelloni), indicandone brevemente le caratteristiche. Il punteggio verrà attribuito in base all'ampiezza e alla qualità della proposta presentata.	Massimo 15 punti	D
	2.2. ATTREZZATURE E ARREDI DEL BAR – RISTORANTE E DEL E DEL CHIOSCO Il concorrente deve elencare, all'interno della propria Relazione, le attrezzature e gli arredi che si impegna a fornire (in autonomia) all'avvio della concessione o all'occorrenza durante la durata della concessione, anche in sostituzione di quelli presenti (arredi, tavoli, attrezzature), indicandone brevemente le	Massimo 10 punti	

	caratteristiche. Il punteggio verrà attribuito in base all'ampiezza e alla qualità della proposta presentata.		
3) MIGLIORE		25 PUNTI	
	3.1. MIGLIORE STRUTTURALI VOLTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO Il concorrente deve descrivere, all'interno della propria Relazione, eventuali proposte volte al rifacimento o manutenzione straordinaria del manto (naturale o sintetico con ripristino della planarità, elasticità e caratteristiche tecniche conformi alle normative federali, valutando anche eventuali nuovi usi per incentivare la frequentazione degli utenti	20 punti	D
	3.1. MIGLIORE VOLTE AL RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI Il concorrente deve descrivere all'interno della propria relazione interventi di messa in sicurezza delle aree limitrofe, inclusi i camminamenti, bordature e zone di rispetto per ridurre il rischio di infortuni e migliorare l'accessibilità dei campi. Tra gli interventi sono ricompresi anche la sostituzione o rinforzo delle strutture perimetrali di recinzione.	5 punti	

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 punti per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

Qualora pervenga una sola offerta non si procederà alla riparametrazione del punteggio.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in relazione ai diversi livelli di valutazione.

GIUDIZIO	PUNTEGGIO	VALUTAZIONE SINTETICA
Eccellente	1	L'elemento valutato è ritenuto completo e supera ampiamente le prestazioni del capitolato e degli elaborati di progetto a base di gara, dimostra un livello di qualità ed innovazione elevato
Ottimo	0,9	L'elemento valutato è ritenuto completo e soddisfa pienamente le prestazioni di capitolato, e degli elaborati di progetto dimostra un livello di qualità elevato
Buono	0,8	L'elemento valutato è ritenuto adeguato a soddisfare le prestazioni di capitolato e degli elaborati di progetto con elementi di qualità diffusi
Discreto	0,7	L'elemento valutato è ritenuto esauriente ed adeguato a soddisfare i requisiti del capitolato e degli elaborati di progetto con qualche elemento di qualità

Sufficiente	0,6	L'elemento valutato è ritenuto esauriente ed adeguato al capitolato
Non completamente adeguato	0,5	L'elemento valutato è ritenuto non completamente adeguato al capitolato
Limitato	0,4	L'elemento valutato è ritenuto limitato
Molto limitato	0,3	L'elemento valutato è ritenuto molto limitato
Scarso	0,2	L'elemento valutato è ritenuto non soddisfacente, mancano alcuni elementi richiesti e/o la qualità proposta è al di sotto dei requisiti richiesti
Appena valutabile	0,1	L'elemento proposto è ritenuto appena valutabile
Non valutabile	0	L'elemento valutato è ritenuto del tutto inadeguato senza buona parte delle prestazioni richieste

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Nel caso in cui alcune proposte migliorative/integrative presentate dall'offerente siano valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione dell'offerente, ma sarà attribuito il coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l'opera, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti la valutazione tecnica, non saranno attribuiti i relativi punteggi.

La Commissione, comunque, motiverà in ordine alle proposte ritenute non accoglibili.

Se non sarà presentato parte del materiale richiesto di cui all'Offerta tecnica e pertanto non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi, sarà attribuito il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

18.3. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti per ogni criterio o sub criterio di valutazione discrezionale, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio o sub-criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = n criteri e sub criteri di valutazione

Terminata l'attribuzione di tutti i punteggi discrezionali da parte della commissione, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri o sub criteri, se nel singolo criterio o sub criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio o sub criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. Si precisa che la riparametrazione avverrà internamente al singolo criterio o sub criterio e non si procederà ad una seconda riparametrazione anche per il criterio qualora presenti sub criteri (per esempio per il criterio A e relativi sub criteri da A1 a A5, la riparametrazione opererà soltanto internamente ai sub criteri).

Nel caso in cui sia sottoposta una sola offerta non opera la riparametrazione.

La commissione procederà all'attribuzione dei punteggi per ogni criterio e sub criterio

18.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}} * 10$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale sull'importo a base d'asta più conveniente

NON E' AMMESSA OFFERTA IN RIBASSO.

18.5. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEFINITIVO

I punteggi definitivi verranno attribuiti ad ogni concorrente procedendo alla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e del punteggio ottenuto dall'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio definitivo più alto.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolge in modalità interamente telematica avvalendosi della piattaforma telematica SATER che supporta le varie fasi di gara assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così, non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttilità di ciascun documento presentato.

In ragione di ciò non si darà corso a sedute pubbliche. Sarà cura della Commissione e della Stazione appaltante garantire il necessario rapporto comunicativo con gli operatori partecipanti al fine di garantire con tempestività la trasparenza della procedura e la leale collaborazione ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990.

Degli esiti delle sedute sarà data tempestiva comunicazione ai concorrenti tramite la Piattaforma e se del caso con i mezzi e le modalità ritenute più nel perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

In ragione della necessità di procedere tempestivamente con l'affidamento, la prima sessione telematica di apertura delle buste elettroniche si svolgerà immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; non sarà quindi ammessa la possibilità di rettifica ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- . della documentazione amministrativa;
- . delle offerte tecniche;
- . delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio individuato dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica tali da compromettere l'imparzialità delle valutazioni;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica di sostenibilità dell'offerta sarà svolta dal RUP, eventualmente avvalendosi della collaborazione della Commissione, operando una valutazione complessiva di congruità, serietà, affidabilità e adeguatezza dell'offerta.

Nella verifica si terrà conto della complessiva adeguatezza dell'offerta in relazione alle normali condizioni di mercato, ai prezzi regionali, ai prezzi di mercato, nonché alla congruità dei costi della manodopera indicati.

Ai fini della presente procedura la Concessione di servizi non è soggetta a verifica di anomalia dell'offerta. Nell'affidamento delle concessioni, la stazione appaltante è tenuta a svolgere la verifica di anomalia sulle offerte in gara laddove un criterio di ragionevolezza evidenzia la manifesta inaffidabilità dell'offerta proposta. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia particolarmente anomala, il RUP o il Responsabile di fase, eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP o il Responsabile di fase richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP o il Responsabile di fase, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP o il Responsabile di fase esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in caso di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Salvi malfunzionamenti delle Piattaforme o altre ipotesi previste dalla Legge, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai sensi dell'articolo 18 comma 3 del Codice, per la stipula del contratto non si attenderà il termine di 32 giorni dalla data di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 e 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato nelle forme di cui all'art. 18, comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prenderne visione pubblicati sul sito dell'Ente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma di negoziazione a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la stessa Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dal sistema e accessibile tramite la piattaforma stessa.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante le funzioni messe a disposizione dalla Piattaforma di negoziazione. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la Piattaforma stessa.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito secondo le modalità previste dalla Piattaforma.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna, sezione competente per territorio.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività della Stazione appaltante, possono formare oggetto di trattamento con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le finalità istituzionali della Stazione appaltante stessa ed in particolare per l'esecuzione di obblighi previsti da leggi o regolamenti.

Il conferimento dei dati dell'operatore è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale; il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi D.lgs. 196/2003 è l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

Il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie.

I dati saranno conservati presso la sede della Stazione appaltante, per il tempo prescritto dalle norme di legge.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale della Stazione appaltante, per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, che si intendono espressamente richiamati.

Si richiama l'informativa sulla privacy allegata tra la documentazione di gara.